

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 531 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Pietro RINALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO RINALDI, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. all'epoca dei fatti, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., in relazione a quanto disposto al punto 5 del C.U. n. 85 L.N.D. S.S. 2019/2020 del 9.08.2019, per non aver provveduto a corrispondere alle Società aventi diritto ai sensi del C.U. n. 89 L.N.D. S.S. 2020/2021 del 4.09.2020, nel termine del 31.12.2020 previsto al punto 5 del citato C.U. n. 85, i rispettivi premi di valorizzazione dei giovani calciatori, accreditati dalla L.N.D. sul conto del Comitato sin dall' 11.09.2020, cercando altresì di imporre alle stesse Società, con nota del 20.01.2021 a prot. 495, la compensazione degli importi loro spettanti con l'importo delle residue rate per l'iscrizione al campionato di competenza non ancora versate, importo non ancora scaduto né alla data del 31.12.2020, né a quella del 20.01.2021 e pertanto non esigibile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Pietro RINALDI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina